



## CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Al Capo del Corpo Nazionale  
dei Vigili del Fuoco  
Ing. Gioacchino Giomi  
Piazzadel Viminale, 1  
00184 ROMA  
[giacchino.giomi@vigilfuoco.it](mailto:giacchino.giomi@vigilfuoco.it)

Al Direttore Centrale per la  
Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
Ing. Tolomeo Litterio  
Piazzadel Viminale, 1  
00184 ROMA  
[tolomeo.litterio@vigilfuoco.it](mailto:tolomeo.litterio@vigilfuoco.it)

**OGGETTO:** osservazioni CNI alla bozza di revisione del D.M. 10/03/1998: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 81/2008".

Gentilissimi,

il CNI, attraverso il proprio GdL Sicurezza, ha analizzato la bozza proposta in seno al CCTS (in data 10/07/2018) sulla revisione del D.M. 10/03/1998 (*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 46 comma 3 D.lgs. 81/2008*).

Si apprezza l'impegno profuso nella seconda parte del decreto, dedicata ai contenuti della formazione per gli addetti antincendio, all'aggiornamento periodico degli addetti antincendio stessi ed ai requisiti dei soggetti formatori.

Quanto alla prima parte della bozza di decreto, si evidenzia che emerge un'impostazione tradizionale della regola tecnica di stampo prescrittivo, priva di un'effettiva armonizzazione ai moderni criteri prestazionali di prevenzione incendi che ispirano il Codice (D.M. 03/08/2015), che il CNI ritiene centrale.

In via preliminare si ritiene opportuno esplicitare le seguenti considerazioni relativamente all'impostazione generale.

1. Il gruppo di lavoro impegnato nella revisione del decreto è costituito da soli funzionari dei VVF; non si è tato corso alla disponibilità, più volte offerta dal CNI (e da altri Ordini/Collegi dell'area tecnica), di inserire anche professionisti esperti nei gruppi di lavoro che formulano le revisioni delle regole tecniche;
2. lo stesso gruppo di lavoro VVF, nominato nel settembre 2017, ha presentato la bozza finale nella seduta del CCTS del 10/07/2018 ma vengono concessi solo due mesi (compreso agosto) per la formulazione delle osservazioni da parte dei Consigli Nazionali dei professionisti antincendio;

3. a nostro parere, un coinvolgimento delle categorie professionali (utenti finali dello strumento normativo) avrebbe consentito la condivisione dei principi generali che ispirano la nuova regola tecnica;
4. nonostante l'evidente lavoro di aggiornamento, la bozza di decreto mantiene l'impostazione di una regola tecnica di 20 anni fa;
5. a fronte di qualche riferimento esplicito al Codice, sarebbe opportuno un maggiore coordinamento ed armonizzazione con il D.M. 03/08/2015, a cui tutta la normativa di prevenzione incendi si dovrebbe ispirare dopo il 2015; in tal senso non si condivide l'introduzione di nuovi parametri di classificazione (gruppi P1, P2, P3, P4), né la mancata adozione dei criteri di definizione delle misure antincendio introdotte dal Codice (per esempio: capacità di deflusso con i *moduli* anziché con le *larghezze unitarie*);
6. se non si possono citare nel testo del nuovo decreto i riferimenti al Codice, se ne potrebbero almeno trascrivere degli estratti, ovvero introdurre un rinvio generale alle regole tecniche vigenti ed applicabili.

Per quanto sopra il CNI avanza una precisa proposta operativa.

Infatti, pur avendo raccolto e predisposto una serie di osservazioni di dettaglio sulla bozza di decreto, il Consiglio non ritiene opportuno condividere ed approvare una nuova regola tecnica di tale portata, che non contiene i principi e le aspettative esposti in premessa, in linea con obiettivi e contenuti del nuovo codice.


Si propone pertanto la ricostituzione del gruppo di lavoro, estendendo l'invito anche ad altri tecnici esperti provenienti dalle categorie professionali di area tecnica, con l'obiettivo di sviluppare una nuova regola tecnica ispirata ai seguenti principi generali:

- A. il "rischio zero" non esiste: le regole tecniche di prevenzione incendi (prescrittive o prestazionali) definiscono implicitamente il livello di rischio accettabile a cui la progettazione si deve attenere;
- B. per tutte le attività dotate di regola tecnica di prevenzione incendi (indipendentemente dall'assoggettabilità ai sensi dell'Allegato I del D.P.R. 151/2011) il nuovo decreto potrà contenere un semplice rinvio alle regole tecniche stesse; pertanto non ci sarebbe ragione di distinguere le attività del gruppo P2 da quelle del gruppo P3 (attività normate, soggette o non soggette);
- C. poiché nel campo di applicazione del Codice rientrano quasi tutte le "ex attività non normate", di fatto il nuovo decreto sarà destinato a definire i criteri generali di sicurezza antincendio per le sole attività non soggette e non normate (gruppo P1), per esempio uffici 10-25 persone, piccoli esercizi commerciali, ecc.;
- D. per le attività del gruppo P4 (soggette e non normate) si dovranno codificare criteri generali di natura molto diversa da quelli tradizionali elencati nell'Allegato VI;
- E. tutte le misure ed i parametri per i quali il Codice ha già definito dei criteri di scelta e di dimensionamento dovranno uniformarsi ai principi del Codice stesso (definizioni generali, reazione al fuoco, capacità di deflusso, lunghezza percorsi d'esodo, gestione dell'emergenza, rivelazione e allarme, estintori, ecc.).

In attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

